



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n°12/2009

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/2008 n°146 - “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA l'Ordinanza n°38/2009, in data 09/04/2009, della Capitaneria di porto di Salerno;
- RITENUTO necessario modificare la propria Ordinanza n°48/2008, in data 02/07/2008 – “Disciplina per l'esercizio delle attività diportistiche nelle acque del circondario marittimo di Palinuro”;
- VISTI gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni generali

La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale del circondario marittimo di Palinuro, che si estende dal comune di Pisciotta a quello di Sapri inclusi.

Le norme della presente Ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.

Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.

Articolo 2

Numero massimo delle persone trasportabili

Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.

Per le imbarcazioni senza il marchio CE, il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.

Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:

- 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
- 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
- 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
- 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
- 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
- 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.

Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.

Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro.

Articolo 3

Accertamenti e consigli prima dell'inizio della navigazione

Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:

- le condizioni meteo marine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
- la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
- siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

- per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- l'assenza di acqua in sentina;
- le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/FM canale 68, oppure rivolgendosi all'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro al numero telefonico 0974/938383 o via radio VHF/FM canale 16, ovvero ad altra locale autorità marittima.

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Articolo 4

Porti, approdi, pontili, zone di ancoraggio del circondario marittimo di Palinuro

La navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi e la sosta delle unità navali da diporto nelle zone di ancoraggio, nei porti di Marina di Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Scario, Plicastro Bussentino e Sapri, nonché ai pontili e ai gavitelli posizionati nelle acque antistanti il litorale del circondario marittimo di Palinuro sono disciplinati da dedicate Ordinanze emanate dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

Articolo 5

Limiti di navigazione nelle acque del circondario marittimo di Palinuro

I limiti di navigazione cui devono attenersi le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, sono disciplinati dall'articolo 5 (allegato 1) dell'Ordinanza n°38/2009 della Capitaneria di porto di Salerno, in premessa citata.

Articolo 6

Corridoi di atterraggio

I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

Articolo 7

Attività ludico-diportistiche

Per la conduzione delle singole attività ludico-diportistiche, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 2 alla presente Ordinanza.

Articolo 8

Centri sportivi e di istruzione

Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 7 devono:

- munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc... previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
- comunicare all'autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
- predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente punto sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:

- in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
- con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
 - di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - di una cassetta di pronto soccorso;
- un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
- le imbarcazioni, per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.

Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Articolo 9

Attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto

Articolo abrogato dall'ordinanza n° 18/2013 in data 28.07.2013

Articolo 10

Gestione delle emergenze

Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Palinuro deve informare immediatamente l'Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera di Palinuro (attivo 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0974/938383 (sala operativa e centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:

- tipo di emergenza;
- posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
- numero e età delle persone presenti a bordo;
- caratteristiche dell'unità navale.

Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai precedenti punti del presente articolo, è opportuno che:

- provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
- mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità marittima;
- utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

Articolo 11

Altre disposizioni

L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle Ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

L'esercizio e le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti Ordinanze dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall'Ordinanza emanata in materia dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente Ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l'esercizio della balneazione disciplinato da Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di porto di Salerno. Durante la stagione balneare, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

L'esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente Ordinanza e svolta in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro. Tutte le unità navali devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.

I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con Ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

Articolo 12

Entrata in vigore, violazioni e disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n°48/2008, in premessa citata.

I contravventori alla presente Ordinanza, sono puniti ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n°171/2005, sempreché il fatto non costituisca reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- inserimento nel sito web www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 20/04/2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio GIOVANNONE

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA N°12/2009

STRALCIO ARTICOLO 5 ORDINANZA N°38/2009 DI CP SALERNO

Articolo 5 – I LIMITI DI NAVIGAZIONE NELLE ACQUE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SALERNO (DAL COMUNE DI POSITANO A QUELLO DI SAPRI INCLUSI)

1. Le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, possono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Salerno, mantenendosi a distanze superiori a:
 - 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela;
 - 1000 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
 - 1000 metri dall'aereomobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvigionamento di acqua di mare;
 - 300 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - 200 metri dagli impianti di acquacoltura e miticoltura;
 - 50 metri dalla stazione ondometrica sita alla foce del fiume Sele nel comune di Eboli;
 - 10 metri dall'impianto tecnologico per lo sviluppo di colonna di acqua ad effetto fontana nella zona di mare antistante il lungomare Trieste nel Comune di Salerno.

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.), di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT ecc.), nonché la conduzione delle moto d'acqua, possono essere effettuate oltre il limite di 500 metri dalla costa.
2. Durante la stagione balneare, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:
 - per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 6, ovvero navigare senza l'utilizzo del motore o della vela;
 - non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
 - le moto d'acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
 - fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.
3. Le unità impiegate nell'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.
4. I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

ALLEGATO 2 ALL'ORDINANZA N°12/2009

SCHEDE ATTIVITA' LUDICO-DOPORTISTICHE

1. Navigazione degli acquascooters e moto d'acqua

conduzione:	- il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza dell'unità; - durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica - gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di <i>self-circling</i> (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
navigazione:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:	- durante la navigazione, il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida; - il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica
partenza/atterraggio:	- durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. - tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri
altre disposizioni:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

2. Sci nautico

conduzione:	- il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio • un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;

	• 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:	- lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
partenza/atterraggio:	- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
altre disposizioni:	- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

3. Paracadutismo ascensionale

conduzione:	- il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio • un ampio specchio retrovisore convesso; ▪ di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa ▪ di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista
navigazione:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione; - è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere
regole in navigazione:	- lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadotista indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante - la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);

	- il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt) - è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione - quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore
partenza/atterraggio:	- le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
altre disposizioni:	- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

4. Tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE-SURF ecc.)

conduzione:	- maggiori di anni 16 (sedici); - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco di protezione; - usare sistemi di sicurezza, che consentano di sganciarsi in casi estremi; - collegare le cime (cd. <i>linee</i>) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
navigazione:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:	- quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone; - quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando; - quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.
partenza/atterraggio:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare - la partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	- è vietato lasciare l'aquilone incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;

5. Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)

conduzione:	- età minima di anni 14 (quattordici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall'art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005); - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate.
navigazione:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 200 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;

	- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:	- quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone; - quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando; - quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.
partenza/atterraggio:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	- è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi;

6. Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.) – (SOSTITUITA CON ORD. N. 09/2010)

7. Propulsori acquatici subacquei

conduzione:	- l'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito: • per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, indossando un giubbetto di salvataggio; • per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
navigazione:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 200 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:	- qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri
partenza/atterraggio:	- per consentire di trasportare i Seascooters negli specchi acquei d'esercizio, tramite il traino esercitato da parte, di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio; - per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.
altre disposizioni:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.